

Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN (REV B)

Firenze 09/10/2014

INDICE

1	Riferimenti legislativi e normativi	3
2	Scopo e campo di applicazione	4
3	Definizioni	4
4	Processo di registrazione o modifica	7
4.1	Richiesta di registrazione o modifica	7
4.2	Attività dell'Agenzia	9
4.3	Inserimento delle informazioni nel RIN	9
4.4	Comunicazione di avvenuta registrazione o modifica	9
5	Processo di cancellazione (ritiro) o sospensione di una registrazione	10
5.1	Richiesta di cancellazione o sospensione	10
5.2	Attività dell'Agenzia	12
5.3	Modifica delle informazioni nel RIN	12
5.4	Comunicazione di avvenuta cancellazione o sospensione	12
5.5	Certificati di avvenuta demolizione	12
6	Accesso al RIN ed al RVE CI	14
7	Produzione e trasmissione della documentazione	14
8	Trasparenza nella gestione delle istanze	15

Allegati

Allegato 1 - Modulo Standard per la Registrazione di Veicoli

Allegato 2 - Accettazione di responsabilità da parte del Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)

Allegato 3 - Modulo Multilingua per Autorizzazioni Supplementari

Allegato 4 - Modulo per richiesta di cambiamento di Titolarità di Registrazione


Allegato 5 - Quinta Cifra del Numero Europeo dei Veicoli di Trazione

Allegato 6 - Idoneità alla Reimmissione in Servizio

Allegato 7 - Modulo di Richiesta Utenza RIN e RVE CI

Allegato 8 - Modulo di attestazione pagamento tariffa

Allegato 9 - Idoneità alla Reimmissione in Servizio dopo processo ai sensi del Regolamento CE 352/2009

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 3 di 15

1 Riferimenti legislativi e normativi

Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n. 188 recante attuazione delle direttive comunitarie 12-13-14/2001/CE in materia ferroviaria;

Decreto Legislativo 10 Agosto 2007, n. 162 – recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Decreto Legislativo 08 Ottobre 2010, n. 191 – recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Decreto Legislativo 24 Marzo 2011, n. 43 – recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del DLgs 162/2007, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Direttiva 2011/18/UE del 1° Marzo 2011 che modifica gli allegati II, V e VI della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Decisione della Commissione 2007/756/CE del 9 Novembre 2007 che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;

Decisione della Commissione 2011/107/UE del 10 Febbraio 2011 che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale;

Decisione della Commissione 2011/314/UE del 12 Maggio 2011 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Regolamento UE n. 201/2011 della Commissione Europea del 1° marzo 2011 relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario;

Regolamento UE n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011 relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 53/2007;

Raccomandazione 2011/217/UE del 29 Marzo 2011 relativa all'autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli a norma della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Nota ANSF 04706/13 del 26 Giugno 2012 – Circolazione dei veicoli storici;


Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 3/2012 del 11 Luglio 2012 - Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla tenuta del registro nazionale dei rotabili di cui all'art.6 del Decreto Legislativo n.162/2007;

Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 4/2012 del 9 Agosto 2012 – Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e successive modifiche;

Decisione della Commissione 2012/757/UE del 14 Novembre 2012 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE;

Nota ANSF 01539/13 del 4 Marzo 2013 – Richiesta di aggiornamento dei dati presenti nel Registro di Immatricolazione Nazionale del materiale rotabile (RIN);

Nota ANSF 06032/13 del 7 Agosto 2013 – Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi;

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 4 di 15

Nota ANSF 07789/13 del 31 Ottobre 2013 – Aggiornamento dei dati presenti nel Registro di Immatricolazione Nazionale dei veicoli (RIN). Data di scadenza dell'Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli;

Decisione della Commissione 2013/710/UE del 2 dicembre 2013 recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell'Unione europea;

Nota ANSF 00305/14 del 16 Gennaio 2014 – Iscrizioni esterne dei veicoli registrati sul RIN.


2 Scopo e campo di applicazione

Le presenti linee guida stabiliscono i procedimenti tecnici, le condizioni e le attività da svolgere per richiedere la registrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati presenti sul Registro Nazionale di Immatricolazione dei veicoli (RIN), gestito dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ai sensi dell'articolo 6 comma 2 paragrafi l) ed m) del Decreto Legislativo 162/2007 e s.m.i. e nel rispetto delle Decisioni della Commissione Europea 2007/756/CE e 2011/107/UE.

3 Definizioni


Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida si intende per.

- a) Agenzia ferroviaria europea (ERA): l'Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento CE n. 881/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia);
- b) Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF, di seguito Agenzia): l'organismo nazionale cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- c) Autorità Nazionale di Sicurezza (ANS): Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario di uno Stato Membro di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE;
- d) Autorizzazione di messa in servizio: atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza di applicazioni generiche, sottosistemi strutturali e veicoli, dei loro componenti e sottosistemi, ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili;
- e) Comma-separated values (CSV): è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione (ad esempio da fogli elettronici o database) di una tabella di dati.
- f) Detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33 del DLgs. 191/2010: può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;
- g) European Register of Authorised Types of Vehicles (ERATV): Registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati nei vari Stati Membri ai sensi dell'articolo 34 del DLgs. 191/2010;
- h) Gestore dell'Infrastruttura (GI): qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con


	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 5 di 15

i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti. La norma non vieta ai Gestore dell'Infrastruttura di essere, al contempo, anche proprietario, detentore, organismo responsabile della manutenzione e richiedente della registrazione;

- i) Immatricolazione di un veicolo: registrazione di un veicolo nel registro di immatricolazione nazionale;
- j) Impresa Ferroviaria (IF): qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; sono incluse anche le imprese che svolgono esclusivamente servizi di manovra, ai sensi del Regolamento (CE) 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007. La norma non vieta alle Imprese Ferroviarie di essere, al contempo, anche proprietario, detentore, organismo responsabile della manutenzione e richiedente della registrazione;
- k) Legale rappresentante: il soggetto al quale è riconosciuto il potere di agire in sostituzione di altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un negozio giuridico;
- l) Numero Europeo del Veicolo (NEV): numero del veicolo a 12 cifre nel rispetto dell' Appendice 6 allegata alla Decisione 2007/756/CE;
- m) Numero di Identificazione Europeo (NIE): codice per il sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo, per i certificati di sicurezza e altri documenti;
- n) Procura: l'atto unilaterale con il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di compiere in suo nome e nel suo interesse un determinato atto giuridico i cui effetti saranno imputati direttamente al rappresentato;
- o) Procuratore: soggetto che rappresenta una persona fisica o giuridica, in virtù di apposita procura ricevuta;
- p) Proprietario: soggetto che ha il diritto di godere e disporre del veicolo in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, e che è iscritto in quanto tale nel registro immatricolazione nazionale;
- q) Registrazione di un veicolo nel registro di immatricolazione nazionale: inserimento nel registro di immatricolazione nazionale di tutti i dati previsti dalle Decisioni n.2007/756/CE e 2011/107/UE, di un veicolo in possesso di autorizzazione di messa in servizio;
- r) Richiedente: soggetto autorizzato ad inoltrare istanza per richiedere la registrazione di veicoli sul RIN;
- s) RVE CI: Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione ai sensi delle Decisioni n.2007/756/CE e 2011/107/UE;
- t) Sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonché la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso;
- u) Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale;
- v) Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocità, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 6 di 15

- w) Titolare: soggetto che al termine della registrazione di un veicolo diviene il responsabile dei dati contenuti e di conseguenza è l'unico titolato a chiederne la modifica;
- x) Tipo: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo cui si riferisce l'attestato unico di esame del tipo descritto nel modulo B della decisione 768/2008/CE;
- y) Veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi.

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 7 di 15

4 Processo di registrazione o modifica

Ai sensi della Decisione della Comunità Europea 2007/756/CE modificata dalla Decisione 2011/107/UE, per registrazione, si intende il processo attraverso il quale un veicolo ferroviario, in possesso dell'autorizzazione di messa in servizio, viene iscritto nel RIN completo di tutti i dati previsti.

Il processo di registrazione si divide in quattro fasi:

- 4.1 Richiesta di registrazione o modifica.
- 4.2 Attività dell'Agenzia.
- 4.3 Inserimento delle informazioni nel RIN.
- 4.4 Comunicazione di avvenuta registrazione o modifica.

4.1 Richiesta di registrazione o modifica

Ogni istanza di richiesta di inserimento o di modifica di una registrazione di un veicolo, è soggetta all'imposizione del bollo ai sensi dell'art. 2 e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.. In alternativa l'imposta del bollo potrà essere assolta in modo virtuale, mediante corresponsione dell'importo dovuto unitamente al bonifico relativo ai diritti tariffari previsti per l'istanza presentata. In tal caso andrà barrata l'apposita casella sull'Allegato 8.

A. Registrazione del veicolo

Il richiedente la registrazione di un veicolo deve inoltrare all'Agenzia una richiesta in bollo utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 debitamente compilato, allegando la seguente documentazione:


1. Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la richiesta;
2. Copia dell'accettazione di responsabilità da parte del SRM dichiarato, qualora sia un soggetto diverso dal richiedente (Allegato 2);
3. Copia del certificato SRM qualora previsto;
4. Attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa prevista dal Decreto ANSF n. 3/2012 art. 2.1 relativa ai soli veicoli compresi nella suddetta richiesta (Allegato 8).

Al termine del processo di registrazione il richiedente assume la qualità di Titolare della registrazione (di seguito anche soltanto "Titolare") ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del DLgs. 191/2010 e si assume pertanto le previste responsabilità.

B. Modifica di dati precedentemente registrati

Il Titolare deve presentare il suddetto Allegato 1 in bollo, compilato soltanto nei campi per i quali viene richiesta la modifica. Nell'ipotesi in cui il Soggetto Responsabile della Manutenzione fosse cambiato, dovrà essere allegato anche quanto previsto alla precedente lettera A punti 2 e 3.

La richiesta non sarà presa in considerazione e, quindi, non produrrà alcun effetto, nel caso in cui tra la ricezione dell'istanza di cambio dell'SRM da parte dell'Agenzia e la

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 8 di 15

data di subentro del nuovo SRM indicata nel suddetto Allegato 2, non vi siano almeno 10 giorni lavorativi. In caso contrario non sarà possibile dar corso alla richiesta difettando i tempi tecnici per terminare la procedura.

Il Titolare dovrà presentare anche la relativa attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa prevista dal Decreto ANSF n. 3/2012 art. 2.2 relativa ai soli veicoli compresi nella suddetta richiesta (Allegato 8).

Saranno prese in esame esclusivamente le richieste provenienti e sottoscritte dal Titolare. Nel caso intervenga una proroga dell'autorizzazione rilasciata ad un veicolo tipo riportante una diversa data di scadenza, la modifica delle informazioni dovrà essere richiesta entro 30 giorni successivi alla precedente data di scadenza. Trascorso tale termine, il veicolo tipo interessato dall'autorizzazione risultante scaduta e tutti i veicoli eventualmente autorizzati in conformità a quel veicolo tipo, saranno sospesi.

Nel caso invece in cui un'autorizzazione ad un veicolo tipo non venga prorogata, lo stesso veicolo e tutti i veicoli eventualmente autorizzati in conformità a quel veicolo tipo, saranno sospesi con decorrenza immediata, senza attendere la comunicazione da parte del Titolare, che dovrà comunque essere presentata nelle modalità stabilite nel successivo paragrafo 5.

C. Registrazione di autorizzazioni di messa in servizio supplementari

Nel caso in cui un veicolo abbia ricevuto un'autorizzazione di messa in servizio supplementare in un altro Stato membro, il Titolare, per registrare tale autorizzazione nel RIN, deve presentare il modulo multilingua di cui all'Allegato 3, compilato in tutte le sue parti, e allegare una copia dell'autorizzazione di messa in servizio supplementare rilasciata dall'ANS dello stato membro.

Il Titolare dovrà presentare anche la relativa attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa prevista dal Decreto ANSF n. 3/2012 art. 2.2 relativa ai soli veicoli compresi nella suddetta richiesta (Allegato 8).


D. Cambio del Titolare

Nell'ipotesi di cambio del Titolare, quest'ultimo deve richiedere la sostituzione, indicando la data di cessazione della sua titolarità, e contestualmente deve allegare una dichiarazione di accettazione del nuovo Titolare entrante (Allegato 4).

La richiesta non sarà presa in considerazione e, quindi, non produrrà alcun effetto, nel caso in cui tra la ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia e la data di cessazione della titolarità indicata nel suddetto Allegato 4, non vi siano almeno 10 giorni lavorativi. In caso contrario non sarà possibile dar corso alla richiesta difettando i tempi tecnici per terminare la procedura.

Il nuovo Titolare deve, tramite la compilazione del modulo di cui all'Allegato 1 come previsto ai punti precedenti, confermare tutti i dati precedentemente contenuti nel RIN e, se necessario, deve contestualmente presentare anche copia dell'accettazione di responsabilità da parte dell'SRM (Allegato 2) e copia del certificato SRM qualora previsto.

Il Titolare cedente e quello entrante dovranno presentare anche la relativa attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa prevista dal Decreto ANSF n. 3/2012 art. 2.3 relativa ai veicoli compresi nella richiesta (Allegato 8).

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 9 di 15

4.2 Attività dell'Agenzia

L'Agenzia, nell'ambito dell'attività istruttoria, oltre all'analisi della documentazione, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che ritenga necessarie in ordine alla veridicità delle informazioni dichiarate all'atto della richiesta.

E' altresì facoltà dell'Agenzia l'effettuare attività ispettiva sui veicoli compresi nella richiesta.

4.3 Inserimento delle informazioni nel RIN

Conclusa con esito positivo l'attività di cui al punto precedente, l'Agenzia provvede all'inserimento nel RIN dei dati dichiarati nei vari allegati presentati.

Nel corso del processo di registrazione, l'Agenzia verifica che il numero europeo a 12 cifre proposto sia conforme a quanto stabilito nell'Appendice 6 allegata alla Decisione 2007/756/CE. La quinta cifra del numero europeo dei veicoli di trazione (quindi con 9 come prima cifra del NEV), deve essere conforme a quanto riportato nell'Allegato 5.

Ai complessi automotori sarà attribuito un NEV per ciascun singolo elemento costituente il complesso, anche nel caso in cui nella composizione bloccata siano presenti carrelli condivisi tra due elementi.


4.4 Comunicazione di avvenuta registrazione o modifica

Al termine delle attività previste ai punti precedenti, ed in ogni caso entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia, verrà data conferma al Titolare della conclusione del procedimento, tramite l'invio di una email dalla casella di posta elettronica certificata rin@pec.ansf.it all'indirizzo indicato nella dichiarazione di cui all'Allegato 1.

In caso di esito negativo dell'attività istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'Agenzia comunica tempestivamente al soggetto istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, tramite l'invio di una email dalla casella di posta elettronica certificata rin@pec.ansf.it.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990. La comunicazione di cui al periodo precedente interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Il Titolare può controllare i dati inseriti direttamente tramite il software di gestione del RIN disponibile all'indirizzo <https://rin.ansf.it>.

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 10 di 15

5 Processo di cancellazione (ritiro) o sospensione di una registrazione

Ai sensi della Decisione della Commissione 2007/756/CE modificata dalla Decisione 2011/107/UE, per cancellazione (ritiro) o sospensione di una registrazione, si intende il processo attraverso il quale i dati di un veicolo, precedentemente inseriti nel RIN, vengono cancellati o modificati sulla base dell'Appendice 3 della Decisione 2011/107/UE.

Il processo si divide in quattro fasi:

- 5.1 Richiesta di cancellazione o sospensione.
- 5.2 Attività dell'Agenzia.
- 5.3 Modifica delle informazioni nel RIN.
- 5.4 Comunicazione di avvenuta cancellazione o sospensione.

Nel caso di cancellazione dal RIN per demolizione, come da successivo punto 5.1.E, al processo si aggiunge quanto indicato al successivo punto 5.5.


5.1 Richiesta di cancellazione o sospensione

Ogni istanza di cancellazione o sospensione di una registrazione di un veicolo, è soggetta all'imposizione del bollo ai sensi dell'art. 2 e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.. In alternativa l'imposta del bollo potrà essere assolta in modo virtuale, mediante corresponsione dell'importo dovuto unitamente al bonifico relativo ai diritti tariffari previsti per l'istanza presentata. In tal caso andrà barrata l'apposita casella sull'Allegato 8.

Il Titolare richiede quindi la variazione del codice relativo alla registrazione di un veicolo indicandone la data, inoltrando all'Agenzia una richiesta in bollo utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 debitamente compilato.

Sono possibili le seguenti casistiche:

- A.** Ricovero (codice 34). Il veicolo è escluso dalla circolazione ferroviaria e ricoverato in un parco chiuso. Il Titolare si assume la responsabilità dell'avvenuto ricovero del veicolo, fornendo anche l'indirizzo del suddetto parco chiuso, e quindi circa la sua reperibilità. Questo caso è utilizzato principalmente per i veicoli di interesse storico ricoverati a fini espositivi al di fuori della rete ferroviaria europea.
- B.** Alienazione (codice 31). Il veicolo è ceduto a terzi e destinato alla circolazione al di fuori della rete ferroviaria europea. Il Titolare deve rendere noti gli estremi del soggetto che ha preso in carico il veicolo. Rientrano in questa casistica anche i veicoli che vengono esclusi definitivamente dalla circolazione e vengono utilizzati per la manutenzione delle linee ferroviarie.
- C.** Cancellazione propedeutica alla reimmissione in circolazione con un nuovo NEV dopo l'effettuazione di modifiche (codice 32). Il Titolare deve indicare nell'Allegato 1 al punto 10.1 gli estremi del trasformatore/allestitore che ha preso in lavorazione il veicolo prima dell'inizio della stessa, anche ai fini dell'eventuale attività ispettiva da parte dell'Agenzia, e la presunta tempistica di realizzazione dell'intervento in numero

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 11 di 15

di giorni o mesi. Se la lista di trasformatori/allestitori non rientrasse nello spazio indicato, sarà possibile aggiungere un documento esplicativo in allegato. Al completamento delle lavorazioni di modifica, il Titolare deve presentare richiesta per la nuova registrazione per la quale sarà necessario un nuovo NEV.

- D.** Trasferimento di registrazione (codice 20). Questo codice viene assegnato quando la registrazione di un veicolo è trasferita dal RIN italiano ad un altro registro connesso al sistema RVE CI, per l'utilizzo continuato sull'intera rete ferroviaria europea o su parte di essa. Il Titolare deve rendere noti gli estremi del soggetto che ha preso in carico il veicolo e il registro di destinazione.
- E.** Demolizione (codice 33). Il Titolare deve rendere noti gli estremi del demolitore che ha preso in carico il veicolo. Entro 4 mesi dalla data di demolizione, il Titolare deve inviare all'Agenzia il certificato di avvenuta demolizione ricevuto dal demolitore ovvero giustificare l'eventuale mancato rispetto della scadenza sopra fissata.
Il suddetto certificato deve essere compilato nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.
- F.** Sospensione (codice 10). Il veicolo è sospeso temporaneamente dalla circolazione ferroviaria e il Titolare si assume la responsabilità dell'avvenuto ricovero del veicolo, fornendo anche l'indirizzo di tale località di ricovero, e quindi circa la sua reperibilità.
- G.** Accantonamento (codice 11). Il veicolo è sospeso dalla circolazione ferroviaria in quanto destinato ad essere conservato in condizioni di riserva inattiva o strategica. Il Titolare si assume la responsabilità dell'avvenuto ricovero del veicolo, fornendo anche l'indirizzo di tale località di ricovero, e quindi circa la sua reperibilità.

Il Titolare dovrà presentare la relativa attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa prevista dal Decreto ANSF n. 3/2012 agli art. 2.4 e 2.5, relativa ai soli veicoli compresi nella suddetta richiesta (Allegato 8).

Nel caso 5.1.C, se il successivo inserimento sarà conseguente ad un processo di modifica ai sensi del Regolamento CE 352/2009, che non richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, come attestato dalla presentazione della relativa dichiarazione del Titolare dell'autorizzazione di messa in servizio (Allegato 9), l'imposizione tariffaria da versare sarà quella indicata all'art. 2.2 del suddetto Decreto.


Nel caso invece sia conseguente ad un processo di rilascio di nuova Autorizzazione di Messa in Servizio, l'imposizione tariffaria da versare sarà quella indicata all'art. 2.1 del suddetto Decreto.

Nei casi **A**, **B** e **E** il veicolo viene definitivamente escluso dalla circolazione ferroviaria nella rete europea. Nei casi **F** e **G** al veicolo può essere nuovamente attribuito il codice assegnato ad una registrazione valida (codice 00), soltanto dopo la presentazione di una dichiarazione da parte del SRM del veicolo, attestante l'idoneità dello stesso alla circolazione (Allegato 6).

In tali casi **F** e **G** il Titolare dovrà presentare la relativa attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa prevista dal Decreto ANSF n. 3/2012 art. 2.5, relativa ai soli veicoli compresi nella suddetta richiesta (Allegato 8), anche nel caso inverso di riassegnazione del codice 00 (registrazione valida).

L'assegnazione del codice del caso **F**, oltre che dal Titolare, può essere richiesta anche dal proprietario del veicolo nei casi in cui tali soggetti lo ritengono necessario.

Il suddetto codice è assegnato anche dall'Agenzia in modo autonomo in caso di difformità rispetto ai dati dichiarati e presenti nel RIN o per altre motivazioni relative alla sicurezza della circolazione dei veicoli.

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 12 di 15

5.2 Attività dell'Agenzia

L'Agenzia, nell'ambito dell'attività istruttoria, oltre all'analisi della documentazione, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che ritenga necessarie in ordine alla veridicità delle informazioni dichiarate all'atto della richiesta.

E' altresì facoltà dell'Agenzia l'effettuare attività ispettiva sui veicoli compresi nella richiesta.

5.3 Modifica delle informazioni nel RIN

Conclusa l'attività di analisi cui al punto precedente, l'Agenzia provvede alla modifica dei dati nel RIN come dichiarato nell'Allegato 1.

5.4 Comunicazione di avvenuta cancellazione o sospensione

Al termine delle attività previste ai punti precedenti, ed in ogni caso entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia, verrà data conferma al richiedente della conclusione del procedimento, tramite l'invio di una email dalla casella di posta elettronica certificata rin@pec.ansf.it all'indirizzo indicato nella dichiarazione di cui all'Allegato 1.

In caso di esito negativo dell'attività istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'Agenzia comunica tempestivamente al soggetto istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, tramite l'invio di una email dalla casella di posta elettronica certificata rin@pec.ansf.it.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990. La comunicazione di cui al periodo precedente interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.


Il Titolare può controllare i dati inseriti direttamente tramite il software di gestione del RIN disponibile all'indirizzo <https://rin.ansf.it>.

5.5 Certificati di avvenuta demolizione

Il certificato di avvenuta demolizione relativo ad ogni singolo veicolo, citato al sopraesposto punto 5.1.E, deve contenere almeno le seguenti informazioni:


- Dati Identificativi del demolitore che ha preso in carico il veicolo;
- Dati Identificativi del Titolare e del proprietario del veicolo demolito;
- NEV e numero seriale del veicolo;
- Data di presa in carico del veicolo da parte del demolitore;
- Data di effettiva demolizione del veicolo;
- Lista degli organi di sicurezza eventualmente recuperati.

I certificati di avvenuta demolizione non possono essere cumulativi per più veicoli.

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 13 di 15

I certificati di avvenuta demolizione devono essere firmati dal demolitore, dal Titolare e dal proprietario del veicolo se diverso dal Titolare.

I certificati di avvenuta demolizione devono essere inviati esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo email cancellazioni.rin@pec.ansf.it in formato PDF/A bianco e nero (max 20 MB) ricavato da scansione di documenti originali, fermo restando che i Titolari della registrazione conserveranno gli originali presso i propri archivi. La denominazione dei file, uno per ogni veicolo, è così composta: "*nev del veicolo.pdf*". L'oggetto della email di invio deve contenere il numero di protocollo della richiesta di cancellazione relativa.

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 14 di 15

6 Accesso al RIN ed al RVE CI

Gli accessi al RIN ed al RVE CI sono disciplinati dal punto 3.3 dell'allegato alla Decisione 2011/107/UE. Gli organismi ivi compresi, per richiedere le utenze di accesso, devono compilare in modo completo il modulo di cui all'Allegato 7 ed inviarlo all'Agenzia in formato elettronico firmato digitalmente all'indirizzo email rin@pec.ansf.it.

L'Agenzia provvede alla verifica dei requisiti indicati dal richiedente ed alla successiva creazione dell'utenza di accesso.

Le utenze vengono create nel rispetto del DLgs. n. 196/03, e devono essere richieste dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente.


L'aggiornamento costante dei dati delle utenze è compito degli organismi che le hanno richieste, con particolare riferimento alla disattivazione.

7 Produzione e trasmissione della documentazione

La documentazione da inviarsi all'Agenzia (Allegati vari, certificati di demolizione, altre eventuali comunicazioni) deve essere prodotta e trasmessa sulla base delle seguenti regole:

- Tutta la documentazione, sia cartacea che in formato elettronico, deve essere firmata dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente o da persona munita di poteri di firma risultante da procura. Nel secondo caso è necessario l'invio di copia della suddetta procura allegata ad ogni richiesta.
- Tutta la documentazione può essere inviata tramite PEC direttamente all'indirizzo email rin@pec.ansf.it firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Le tipologie di file accettate sono: Portable Document Format(PDF/A), Microsoft Office Open XML, Open Document, CSV. Nel caso in cui venga utilizzato il modulo di cui all'Allegato 1 in formato elettronico, l'imposta del bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., dovrà essere assolta in modo virtuale, mediante corresponsione dell'importo dovuto unitamente al bonifico relativo ai diritti tariffari previsti per l'istanza presentata. In tal caso andrà barrata l'apposita casella sull'Allegato 8.
- Nel caso di una stessa tipologia di richiesta di modifica che interessi più veicoli, il richiedente può inviare un solo modulo di cui all'Allegato 1, ed un file in formato CSV (file testuale con campi separati da punto e virgola), firmato digitalmente dal Titolare, contenente la lista dei numeri europei dei veicoli oggetto della richiesta e tutte le altre informazioni non comuni tra i veicoli. Tale processo, può essere utilizzato anche per l'invio degli Allegati 2, 4, 6 e 9.

Si sottolinea che l'aggiornamento del registro avviene sulla base del file in formato CSV e che gli originali delle relative comunicazioni devono essere conservati dal Titolare, che dovrà quindi porre la necessaria diligenza nel controllo dei dati che vengono inviati all'Agenzia in formato CSV.

	Linee guida per la registrazione dei veicoli sul RIN REV B	Linee Guida ANSF
		09.10.2014
		pag. 15 di 15

8 Trasparenza nella gestione delle istanze

La gestione delle istanze ricevute dall'Agenzia avviene normalmente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste. Quando si verificasse l'accumulo di richieste, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge, verrà data precedenza alle richieste di nuova registrazione rispetto alle richieste di modifica o cancellazione.

Differentemente le richieste di cambio di titolarità o di cambio dell'SRM, dovendo indicare esplicitamente la data di esecuzione, verranno eseguite nel giorno indicato o, in caso di giorno festivo, nel primo giorno feriale successivo.

Con l'assegnazione dello stato di Urgenza ad una richiesta, appositamente indicato nell'Allegato 1 alla pagina 5, il richiedente chiede ed autorizza ANSF ad eseguire prima quest'ultima richiesta rispetto alle altre inviate in precedenza dal richiedente stesso, prescindendo dalla tipologia delle richieste (nuove registrazioni, modifiche, cancellazioni). L'indicazione dello stato di urgenza di una richiesta, non ha effetti nei confronti di richieste provenienti da altri richiedenti.